



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 2 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA, SPORT, POLITICHE COMUNITARIE, PERSONALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DATA	12/08/2021
NUMERO	2412

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI VARI POSTI CON DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI PREVISTI SUL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 232 DEL 13 NOVEMBRE 2019. PROFILO ALLEGATO D) - N. 4 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1, TEMPO PIENO DI CUI N. 2 RISERVATI AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL'ART. 52 COMMA 1 BIS DEL DLGS 165/2001. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE – ASSUNZIONE VINCITORI E SCORRIMENTO GRADUATORIA.

IL DIRIGENTE

DATO ATTO della competenza del sottoscritto ad assumere il presente atto in forza del decreto Sindacale n. 11 del 01/06/2021;

ATTESTATO che a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della L.241/1990 come modificato della L.190/2012, non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso;

DATO ATTO che, in caso di inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Segretario generale;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 360 dell'11 febbraio 2020 così come integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 536 del 27 febbraio 2020, con la quale si è proceduto, in attuazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 232/2019 di approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale 2019/2021, ad indire il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di diversi profili professionali previsti dallo stesso piano tra i quali quello afferente il profilo di cui all'allegato D) - n. 4 istruttore amministrativo cat. C1, tempo pieno di cui n. 2 riservati al personale interno ai sensi dell'art. 52 comma 1 bis del dlgs 165/2001;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 22 dicembre 2020, così come integrata dalle successive Deliberazioni Dirigenziali n. n. 61 del 02.03.2021, n. 88 del 31.03.2021, n. 150 del

20.05.2021 e n. 159 del 25.05.2021 e dalla n. 251 del 03.08.2021 di approvazione e modifica con integrazioni del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale, con la quale, per l'anno 2021, sono stati previsti e confermati tra l'altro i posti suddetti; in particolare, con la delibera di Giunta comunale n. 284 del 22.12.2020 è stato approvato lo scorrimento di ulteriori n. 4 posti a valere sulla procedura concorsuale di che trattasi e con la delibera di Giunta comunale n. 251 del 03.08.2021 lo scorrimento, in aggiunta ai n. 4 posti di cui sopra, di ulteriori n. 6 posti;

RICHIAMATA la seguente normativa e orientamenti giurisprudenziali in merito:

- il comma 148 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio per l'anno 2020) che ha disposto l'abrogazione dei commi da 361 a 362-ter e del comma 365 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, facendo venir meno la disposizione (art. 1, comma 361, della L. n. 145/2018) che impediva l'utilizzo delle graduatorie concorsuali più recenti per la copertura di qualsiasi altro posto diverso da quelli messi a concorso, sia esso della medesima o di altra Amministrazione, fugando, quindi, ogni dubbio in merito alla possibilità di utilizzare le graduatorie medesime non solo per i posti messi a concorso ma anche per gli eventuali scorrimenti;

- l'interpretazione del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 14/2011 richiamata, da ultimo, dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4013/2020 dell'art. 35, comma 5-ter, del TUPI (che essenzialmente riproduce il contenuto dell'art. 91, comma 4, del TUEL, pur sorpassando la locuzione facoltativa "eventuale") secondo il quale "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni (efficacia ridotta rispetto al precedente limite triennale in forza dell'art. 1, comma 149, della legge di bilancio per l'anno 2020) dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.". Il massimo organo della Magistratura amministrativa offre un'interpretazione del comma 3-ter nel senso che "La formulazione della norma non è più imperniata sull'attribuzione di una facoltà puramente discrezionale (dell'assunzione per scorrimento della graduatoria in luogo di nuovo concorso, facoltà prevista dall'art. 8 del D.P.R. n. 3/1957 - "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"

- che ha dato, per la prima volta, diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento all'istituto dello scorrimento), ma, mediante l'uso dell'indicativo presente ("rimangono vigenti"), evidenzia il carattere tipicamente obbligatorio della prescrizione. Non può trascurarsi, poi, che l'opzione di riconnettere una discrezionalità limitata alla amministrazione circa le modalità dell'assunzione, accordando tendenziale preferenza allo scorrimento, appare maggiormente rispettosa dei principi di trasparenza e di imparzialità. Infatti, come esattamente evidenziato dall'ordinanza di deferimento alla Plenaria, "se si considera che i nominativi dei soggetti in graduatoria sono ben noti a tutti, potrebbe indebitamente interferire sulla decisione di utilizzare o meno la graduatoria (ove l'amministrazione avesse mano libera in tal senso) il maggiore o minore "gradimento" che i soggetti che vi si trovano incontrano presso l'ente che deve provvedere all'assunzione". Ne deriva, quindi, che sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico";

- Consiglio di Stato, Sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361; 27 dicembre 2013, n. 6247; Sez. VI, 15 luglio 2014, n. 3707; 4 luglio 2014, n. 3407; T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 20 ottobre 2016, n. 1983 che indica che, ove la pubblica amministrazione si determini a colmare un vuoto d'organico, a fronte dell'alternativa tra assumere il nuovo personale attingendo da una graduatoria ancora efficace ovvero indire una distinta

procedura selettiva, il soggetto pubblico dovrà orientare la propria scelta in conformità al principio del rinnovato favor ordinamentale per l'utilizzazione delle graduatorie con idonei, principio che realizza con pienezza la finalità di contenimento della spesa pubblica, in considerazione dei costi derivanti dallo svolgimento di un nuovo concorso, e recede solo in ipotesi di speciali discipline di settore, di particolare circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente, che devono in ogni caso essere puntualmente indicate;

- Cassazione - Sezione lavoro, da ultimo con Ordinanza n. 2316/2020, che definisce lo scorrimento di graduatoria la "modalità prioritaria di reclutamento del personale della P.A." e dice che in caso di opzione per lo stesso, il soggetto pubblico è tenuto non solo al rispetto del principio di equivalenza (vale a dire di corrispondenza del profilo professionale per il quale si procede all'assunzione a quello a cui si riferisce la graduatoria dalla quale attingere dato che, come ribadito da Cassazione civile – Sezione lavoro, con Ordinanza n. 7054/2018, ma, ancor prima, è tenuto a riscontrare l'efficacia della graduatoria, muovendosi entro i binari tracciati dal legislatore che, ad oggi, sono quelli indicati dall'art. 1, comma 147 e seguenti, della L. n. 160/2020;

- Il combinato disposto dall'art. 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 che esclude che l'istituto dello scorrimento delle graduatorie concorsuali possa essere utilizzato per la copertura di posti di nuova istituzione o trasformazione, mirando la disposizione ad evitare che le Amministrazioni possano essere indotte a modificare la pianta organica, al fine di assumere uno dei candidati inseriti in graduatorie (anche di altri Enti), i cui nomi siano già conosciuti e l'art. 17, comma 1-bis, del D. L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8/2020 (c.d. Milleproroghe) che ha previsto che "Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.";

EVIDENZIATO che detto avviso è stato regolarmente reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web ufficiale del Comune, sull'albo pretorio on-line per 30 giorni e mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami;

RICHIAMATA inoltre la determinazione dirigenziale n. 762 del 26.03.2020, ove, per le motivazioni ivi riportate, il Dirigente pro-tempore del Servizio Personale ha disposto, tra l'altro:

1. di fissare la scadenza della presentazione delle domande relative alle procedure concorsuali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 360 dell'11 febbraio 2020 così come integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 536 del 27 febbraio 2020 e quella di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 340 del 07 febbraio 2020 alla data del **18 maggio 2020**;
2. di stabilire che per le procedure concorsuali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 360 dell'11 febbraio 2020 così come integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 536 del 27 febbraio 2020, e quella di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 340 del 07 febbraio 2020 viene prevista un'ulteriore modalità di inoltro delle domande che si aggiunge a quelle previste nei rispettivi bandi, consentendo l'invio delle stesse anche tramite e-mail (oltre che tramite raccomandata A/R, PEC, presentazione al protocollo generale) all'indirizzo protocollo@comune.ascolipiceno.it, **rimarcando che comunque i modelli da presentare per i quali viene richiesta la firma autografa, causa esclusione, dovranno essere presentati in originale prima dell'espletamento della prima prova concorsuale o della prova preselettiva nell'eventualità che venga espletata, a pena di esclusione dalla procedura stessa;**

3. di procedere alla modifica della procedura concorsuale prevista con Determinazione Dirigenziale n. 360 dell'11 febbraio 2020 così come integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 536 del 27 febbraio 2020, relativamente alla copertura di n. 4 istruttore amministrativo cat. C1, tempo pieno di cui n. 2 riservati al personale interno ai sensi dell'art. 52 comma 1 bis del dlgs 165/2001;
4. di dare atto che delle modifiche di cui ai punti che precedono sarà effettuata la pubblicazione di avviso "per estratto" sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pubblicazione sul B.U.R. Marche, per almeno 30 giorni;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 2402 del 2 ottobre 2020 sono stati individuati, così poi come integrati dalla successiva Determinazione Dirigenziale n. 775 del 17 marzo 2021, i candidati ammessi con riserva e quelli esclusi alla prova selettiva di cui all'oggetto, nonché è stata nominata la commissione esaminatrice della procedura stessa, integrata poi con la successiva Determinazione Dirigenziale n. 2126 del 19 luglio 2021;

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, nel numero di 11, riconsegnati al termine della selezione pubblica de qua, a cura del Segretario Verbalizzante della Commissione al Servizio Personale;

RITENUTO doversi procedere all'approvazione dei verbali suddetti e della graduatoria finale, nonché alla nomina dei vincitori e alla conseguente loro assunzione in servizio;

RISCONTRATA, a seguito di richiesta informale, la disponibilità immediata all'assunzione da parte dei primi 8 candidati in graduatoria e considerato che una candidata in graduatoria è in possesso dei requisiti necessari all'applicazione della riserva di cui all'art. 52 del D. Lgs. 165/2001 e che, pertanto, la stessa risorsa umana beneficerà della riserva stessa e resterà assegnata al medesimo servizio presso il quale attualmente è impiegata;

RILEVATO che la spesa necessaria alla copertura dei suddetti posti risulta disponibile agli appositi capitoli del bilancio comunale ai servizi ai quali saranno assegnati i primi otto candidati utilmente classificati nella graduatoria di merito sotto-riportata, rinviando l'assunzione degli ulteriori sei posti al compimento dei termini previsti dall'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001:

- n. 3 posti destinati al servizio Segreteria;
- n. 1 posto destinato al Settore Tecnico;
- n. 1 posto destinato al servizio Amministrativo-Patrimonio;
- n. 1 posto destinato al servizio Personale;
- n. 1 posto destinato al servizio Bilancio e Partecipate;
- n. 1 posto destinato al servizio Eventi;

ATTESTATA l'assenza di un potenziale conflitto di interessi del responsabile del procedimento così come previsto dall'ex art. 6-bis della Legge 241/1990;

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

1) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);

- 2) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato al Piano Esecutivo di Gestione;
- 3) rispettino l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- 4) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- 5) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 6) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 7) rispettino gli obblighi previsti dell'art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, e dall'art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, in materia di certificazione del credito;

Dato atto che:

- con riferimento al punto 1):

con deliberazione di Consiglio Comunale del 28.01.2021 n. 10, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023 con relativi allegati; l'invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche è stato effettuato dal competente Settore in data 04/02/2021 (cfr. protocolli telematici RGS 24850 - 24857 - 25501);

con deliberazione di Consiglio Comunale del 28.06.2021 n. 42, è stato approvato il Rendiconto di gestione 2020 eseguendo i relativi invii alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nei termini di legge in data 30/06/2021 (cfr. protocollo RGS 191819 – 191823 - 191836);

con deliberazione di Consiglio Comunale del 30.11.2020 n. 59 è stato approvato il Bilancio consolidato 2019 eseguendo i relativi invii alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nei termini di legge in data 04/12/2020 (cfr. protocollo RGS 229433);

- con riferimento al punto 2), il Piano della Performance è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 23.02.2021;

- con riferimento al precedente punto 3), la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista gli anni 2020-2021-2022 rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013, come sintetizzato al successivo punto 3.5 e come dettagliato nell'allegato 1 sub_d) alla presente deliberazione;

- con riferimento al precedente punto 4), il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021- 2023, è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 284 del 22.12.2021 e successivamente modificato/integrato con le Deliberazioni sopra richiamate;

- relativamente al precedente punto 5), la ricognizione annuale delle eccedenze, effettuata nel mese di dicembre 2020, ha evidenziato - come attestato da apposite certificazioni prodotte dai Dirigenti dell'Ente agli atti del Servizio Personale - che presso il Comune di Ascoli Piceno non risultano eccedenze di personale;

- relativamente al punto 6), il Comune di Ascoli Piceno ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 17.01.2019 il vigente piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, aggiornato con delibera di Giunta comunale n. 55 del 23.02.2021 in sede di approvazione del Piano esecutivo di Gestione, del Piano degli obiettivi e del Piano delle Performance 2021-2023.

- con riferimento al punto 7), con riferimento alle annualità 2021, 2022 e 2023, dell'effettivo rispetto degli obblighi in materia di certificazione del credito.

VISTI:

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.P.R. 487/1997 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO di quanto sopra:

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

1. di approvare i verbali n°1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 e 11, parte integrante e sostanziale del presente atto della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica, approvata con la Determinazione Dirigenziale n. 360 dell'11 febbraio 2020 così come integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 536 del 27 febbraio 2020, allegato D) - n. 4 istruttore amministrativo cat. C1, tempo pieno di cui n. 2 riservati al personale interno ai sensi dell'art. 52 comma 1 bis del dlgs 165/2001;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento sulle modalità di assunzione all'impiego presso il comune di Ascoli Piceno, la graduatoria di merito finale di detta procedura concorsuale, così come riportata nei succitati verbali e di seguito specificata, tenendo conto dei titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito art. 5 del D.P.R. 487/94, rilevando che la sesta degli idonei risulta avente diritto alla riserva di cui alla procedura concorsuale di che trattasi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 165/2001:

N.	COGNOME NOME	PROVA SCRITTA 1	PROVA SCRITTA 2	VALUTAZIONE TITOLI	PROVA ORALE	VOTO FINALE
1	GIUDICI SILVIA	25,12	26,00	3,00	30,00	84,12
2	PAPETTI SARA	28,75	21,00	2,10	30,00	81,85
3	CORRADETTI LAURA	26,37	23,00	3,50	28,00	80,87
4	PICCIONI ALESSANDRA	23,87	24,00	3,00	30,00	80,87
5	LUZI DANIELE	22,74	24,00	3,00	30,00	79,74

6	LAZZARI CINZIA	22,50	21,00	12,20	23,00	78,70
7	SABBATINI FEDERICA	25,00	21,00	2,35	30,00	78,35
8	PIETRELLA LAURA	27,62	24,00	2,50	24,00	78,12
9	ANTONELLI SIMONA	27,50	21,00	1,50	28,00	78,00
10	MOLINI ROBERTO	28,75	22,00	1,75	24,00	76,50
11	FELLI RICCARDO	22,50	25,00	2,55	25,00	75,05
12	PIATTI MARTINA	25,00	24,00	1,70	24,00	74,70
13	PARADISI SILVANA	22,62	27,00	2,00	23,00	74,62
14	CERONI ALESSIO	28,75	21,00	1,50	23,00	74,25
15	COLLETTA EMANUELE	23,75	26,00	1,00	22,00	72,75
16	RICCI CRISTIANA	23,75	24,00	2,00	22,00	71,75
17	MOZZONI SIMONE	27,50	21,00	0,00	23,00	71,50
18	MIGNANELLI VERONICA	26,25	21,00	2,95	21,00	71,20
19	FERRANTI FABIO	21,25	25,00	1,70	23,00	70,95
20	LUCIDI ROSANNA	21,61	21,00	2,35	23,00	67,96

3. di prendere atto che per effetto dei titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito art. 5 del D.P.R. 487/94, riferimento 18 e lettera a) a parità di punteggio la candidata Laura Corradetti è collocata alla terza posizione della graduatoria stessa;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 165/2001, la sesta in graduatoria è in possesso dei requisiti necessari all'applicazione della riserva stessa e che, pertanto, risulta essere vincitrice della selezione di che trattasi, in quanto beneficia della riserva stessa;
5. di nominare, pertanto, i candidati Lazzari Cinzia, Giudici Silvia, Papetti Sara e Corradetti Laura, vincitori della selezione pubblica, approvata con la Determinazione n. 360 dell'11 febbraio 2020 così come integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 536 del 27 febbraio 2020, all'allegato D) - n. 4 istruttore amministrativo cat. C1, tempo pieno di cui n. 2 riservati al personale interno ai sensi dell'art. 52 comma 1 bis del dlgs 165/2001;
6. di procedere, per le motivazioni riportate in narrativa e anche in ossequio alla Deliberazione di Giunta comunale n. 284 del 22 dicembre 2020, così come integrata dalle successive Deliberazioni Dirigenziali n. n. 61 del 02.03.2021, n. 88 del 31.03.2021, n. 150 del 20.05.2021 e n. 159 del 25.05.202 e dalla n. 251 del 3 agosto 2021 di approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale

all'assunzione a tempo indeterminato e pieno dei primi 8 classificati della graduatoria di cui sopra, attribuendo la categoria C1 del comparto Funzioni Locali e profilo professionale di istruttore amministrativo a decorrere dal 1° settembre 2021, destinandoli ai servizi riportati accanto a ciascun candidato precisamente:

- Lazzari Cinzia, al Settore Tecnico;
- Giudici Silvia, Papetti Sara e Luzi Daniele al servizio Segreteria;
- Corradetti Laura al servizio Patrimonio;
- Piccioni Alessandra, al servizio Bilancio e Partecipate;
- Sabbatini Federica al Servizio Personale;
- Pietrella Laura al Servizio Eventi;

7. di stabilire che la stessa graduatoria potrà essere utilizzata, con scorrimento al candidato collocatosi a partire dal nono posto in poi, in caso di rinuncia di candidati collocatisi in posizione superiore e per l'assunzione delle ulteriori unità di personale, secondo la normativa vigente in materia;

8. di stabilire che la spesa necessaria alla copertura dei suddetti posti risulta disponibile nei seguenti capitoli, relativi ai servizi ai quali saranno assegnati i rispettivi candidati: del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, regolarmente approvato;

9. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente (<http://www.comune.ap.it>), nell'area riservata all'amministrazione trasparente, sezione: - Bandi di Concorso;

10. di individuare, in base all'art. 5 della L. 241/90 nel sottoscritto Dirigente del Servizio Personale, il Responsabile del procedimento del presente atto;

11. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento
SCOGNAMIGLIO LORIS

Il Dirigente
SCOGNAMIGLIO LORIS

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)